



Sentenza n. 260 del 2020

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 18 novembre 2020, deposito del 3 dicembre 2020
comunicati stampa del 18 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. 1, 77 e 127 del 2020

parole chiave:

PROCESSO PENALE – RITI ALTERNATIVI – GIUDIZIO ABBREVIATO –
GIUSTO PROCESSO – DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO –
PRESUNZIONE DI INNOCENZA – PENE – ERGASTOLO – INAPPLICABILITÀ
DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNTI CON L'ERGASTOLO

disposizioni impugnate:

- art. 438, comma 1-*bis*, del Codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 12 aprile 2019, n. 33;
- artt. 3 e 5 della legge 12 aprile 2019, n. 33.

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 27, secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità; non fondatezza; manifesta infondatezza

La Corte costituzionale è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi **sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato per chi è imputato di un delitto punito con la pena dell'ergastolo**. A dubitare della legittimità costituzionale di tale preclusione sono stati il GUP del Tribunale della Spezia, la Corte di assise di Napoli e il GUP del Tribunale di Piacenza che, con tre distinte ordinanze, hanno sollevato questioni inerenti all'art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p. e agli artt. 3 e 5 della legge n. 33 del 2019.

In particolare, detta legge ha introdotto il nuovo comma 1-*bis* all'interno dell'art. 438 c.p.p., alla luce del quale è stato espressamente stabilito che «non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo», contrariamente a quanto fino ad allora consentito. Inoltre, essa ha abrogato le previsioni del codice di procedura penale che stabilivano le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo in esito al giudizio

abbreviato e ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima (secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 3 e 5 della legge n. 33 del 2019).

In primo luogo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità di una delle questioni sollevate sull'art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p., per aver il giudice *a quo* erroneamente ritenuto di dover applicare la nuova disciplina, quando, al contrario, avrebbe dovuto applicare quella previgente, che avrebbe consentito all'imputato di essere ammesso al giudizio abbreviato. Secondo la Corte, la valutazione di rilevanza compiuta dal rimettente riposerebbe su un erroneo presupposto interpretativo, poiché – rispetto a un reato di omicidio – ha identificato il *tempus commissi delicti* nel momento della morte della vittima (28 maggio 2019), successivo all'entrata in vigore della legge (20 aprile 2019), anziché in quello ad essa precedente della condotta costitutiva del reato (20 marzo 2019). D'altronde, è quest'ultima la soluzione che risulta in linea con la *ratio* del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio, vale a dire quella di assicurare che il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Passando alle decisioni concernenti il merito, la Corte anzitutto rigetta le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. A tal riguardo, i giudici *a quibus* ritenevano che la preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo comportasse irragionevoli equiparazioni sanzionatorie tra fatti aventi disvalore differente e irragionevoli disparità di trattamento sanzionatorio tra fatti aventi disvalore omogeneo; non solo, la disciplina veniva ritenuta anche intrinsecamente irragionevole, considerata l'«asserita illogicità della scelta di far conseguire alla mera contestazione di un determinato titolo di reato effetti preclusivi della scelta del rito». A tal riguardo, la Corte chiarisce che è senz'altro vero che la preclusione dell'accesso al giudizio abbreviato rappresenta il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per alcune ipotesi criminose; ma tale equiparazione di trattamento segnala **«un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non è [...] oggetto di censure, ha ritenuto di formulare»**.

Più in generale, la Corte evidenzia che non può ritenersi manifestamente irragionevole o arbitraria la scelta legislativa di ancorare la preclusione di un rito alla pena edittale prevista per il reato per cui si procede, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, tale preclusione è correlata alla pena più grave prevista nel nostro ordinamento.

La questione viene dichiarata non fondata anche rispetto all'art. 24 Cost., sia in sé considerato, sia in relazione agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost. Secondo il giudice rimettente, la disciplina censurata, precludendo l'accesso al giudizio abbreviato, violerebbe il diritto costituzionale di difesa, di cui la possibilità di accedere a riti alternativi rappresenterebbe una parte integrante; per di più costringendo l'imputato – che si presume innocente – ad affrontare necessariamente un dibattimento in pubblica udienza, con conseguente pregiudizio ai suoi diritti inviolabili alla dignità e alla riservatezza. Tuttavia, la Corte evidenzia che dall'art. 24 Cost. **«non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento»**, dal momento che l'accesso a tali riti deve ritenersi parte integrante del diritto di difesa **solo in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni**. Semmai, l'accesso al rito alternativo o il recupero dei vantaggi ad esso collegati dovrà essere garantito quando è stato ingiustificatamente negato per un errore del pubblico ministero nella contestazione del reato, per un'erronea valutazione del giudice intervenuto in precedenza

nella vicenda processuale o in casi di modifica dell'imputazione nel corso del processo. La Corte esclude, altresì, che la disciplina si ponga in contrasto con la tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato, dal momento che essa impone in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, circostanza evidentemente posta a garanzia dell'imputato e del principio del giusto processo.

Uno dei rimettenti dubita, poi, della compatibilità della disciplina in esame con il principio della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., dal momento che la preclusione del giudizio abbreviato si baserebbe su una mera valutazione del pubblico ministero in fase di imputazione, che priva irrimediabilmente l'imputato della possibilità di accesso al rito alternativo e al relativo sconto di pena (in caso di condanna). In questo modo, emergerebbe l'intento "punitivo" del legislatore nei confronti di una categoria di imputati che, comunque, devono presumersi innocenti.

Anche tale questione viene ritenuta infondata. Anzitutto, la Corte osserva che la preclusione al giudizio abbreviato **dipende dalla valutazione del pubblico ministero solamente nella fase iniziale, poiché, in seguito, essa è oggetto di vaglio e può essere corretta ad opera dei giudici che operano nelle fasi successive del processo** e, in ogni caso, può essere recuperato il riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, originariamente preclusa. Più in generale, il Giudice delle leggi chiarisce che «**non esiste un diritto di rango costituzionale ad accedere a qualsiasi rito alternativo per qualunque imputato**, e che l'ordinamento processuale ben può condizionare l'accesso al giudizio abbreviato a specifiche condizioni, la cui determinazione è affidata alla discrezionalità del legislatore, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà».

La Corte esclude altresì il contrasto con l'art. 111 Cost., in riferimento al principio della ragionevole durata del processo, data la dilatazione dei tempi che conseguirebbe dalla necessaria celebrazione del rito ordinario per i reati puniti con l'ergastolo. Tuttavia, anche in questo caso viene evidenziato come **il bilanciamento tra gli inconvenienti provocati dalla disciplina censurata e le finalità che essa persegue spetta al legislatore**, che, nel caso di specie, non viene ritenuto irragionevole.

Infine, vengono rigettate anche le censure inerenti all'art. 117, primo comma, Cost. In primo luogo, viene dichiarata manifestamente infondata la questione che riteneva violati gli artt. 6 e 7 della CEDU per la generica preclusione ad alcune categorie di imputati di accedere al giudizio abbreviato. Difatti, il contrasto con la Convenzione potrebbe al più prospettarsi quando un imputato è stato arbitrariamente privato della possibilità di accedere a un rito alternativo previsto dall'ordinamento e non quando, come nel caso di specie, viene in gioco una scelta del legislatore di **precludere in radice l'accesso al rito alternativo in presenza di certe condizioni**. In secondo luogo, viene dichiarata infondata anche la questione relativa alla presunta applicazione retroattiva del nuovo art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p. anche agli imputati che abbiano tenuto la condotta prima dell'entrata in vigore della legge n. 33 del 2019. A tal riguardo, la Corte ribadisce quanto affermato in precedenza, ovvero che la censura non è fondata poiché «riposa sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione farebbe riferimento, nei reati ad evento differito, al momento dell'evento e non a quello, anteriore, della condotta».

Andrea Giubilei